



IL LAVORO INTERMITTENTE

(Lavoro a chiamata)

SOGGETTI DESTINATARI

Il contratto di lavoro intermittente è ammissibile per tutte le figure individuate al punto 5 della tabella allegata al RD 2657/1923:

«Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi...»

Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso per **qualsiasi mansione**, con soggetti con **meno di 24 anni di età** (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno) **e con più di 55 anni.**

COMUNICAZIONE ANTICIPATA ALL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

Prima dell'inizio di ogni prestazione lavorativa, o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) le giornate di prestazione, mediante l'invio tramite mail del **modello UNI_intermittente**.

Nel modello non vanno specificate le ore, che andranno dichiarate solo a posteriori nel foglio presenze mensile.

Il mancato invio della comunicazione antecedente all'inizio della lavorazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore e a ciascuna chiamata.

DIVIETO DI LAVORO INTERMITTENTE

Non è consentito ricorrere al lavoro intermittente:

- a) Presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
- b) Ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi (DVR). L'assenza della valutazione dei rischi comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

TRATTAMENTO ECONOMICO E GIORNO DI RIPOSO

Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello;

Il compenso è **proporzionato** in ragione della prestazione lavorativa effettivamente svolta sia per quanto riguarda l'importo della retribuzione, nonché delle ferie, dei permessi, delle mensilità aggiuntive e del TFR.

Il lavoratore intermittente, come tutti gli altri lavoratori, ha diritto ad almeno un **giorno di riposo** ogni 7 giorni.

LAVORO INTERMITTENTE E NASPI

È possibile assumere con contratto di lavoro intermittente soggetti percettori di **NASPI**; in tal caso il diritto all'indennità viene sospeso solo per le giornate con prestazione lavorativa, purché da queste derivi un reddito annuo non superiore a euro 8.000.

In questo caso il lavoratore deve comunicare all'INPS entro il termine di un mese dall'assunzione con contratto intermittente il reddito annuo che presume di trarre dal nuovo rapporto di lavoro.



Il **Centro Servizi** dell'Associazione mette a Tua disposizione le seguenti attività:

1. **ELABORAZIONE PAGHE:** l'assistenza sartoriale di sempre, a prezzo ribassato.
2. **CORSI DI FORMAZIONE:** qualificati, per ogni esigenza, al passo con le nuove richieste di titolari e lavoratori.
3. **CLASSIFICA** alberghiera e pratiche di **VARIAZIONE** del periodo di apertura.
4. **Incontro DOMANDA/OFFERTA** di lavoro, in collaborazione con EBT: rapido e personalizzato.
5. **CONSULENZA SPECIFICA:** nuove, reali e concrete possibilità di interagire con professionisti qualificati per ogni tua esigenza e nella comodità della nostra sede.

045/6270505 | servizi@ugav.it